

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA





**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Rep. n. 337

**OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori denominati "Vibo Valentia -
Le Vene - Zona 30 Borgo Futuro – Progetto di recupero attraverso
realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'Acqua" - Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1
"Rigenerazione Urbana" - finanziato dall'Unione Europea – NEXT
GENERATION EU – CUP E47H21002410001 – CIG 99276869A6 -**

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre,
presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza
Martiri d'Ungheria, avanti a me Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario
Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 –
comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente
costituiti:

1) l'Ing. Claudio Le Piane, nato a Cosenza il giorno 12 settembre 1965
(numero di codice fiscale: LPNCLD65P12D086A), il quale dichiara di
intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA
00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 6, giusto Decreto



Sindacale n. 7 del 14 settembre 2023, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la Dott.ssa Mariassunta Falcone, nata il 01/03/1991 a Castrovillari (CS), C.F. FLCMSS91C41C349G, Legale Rappresentante dell'impresa CO.REST. S.R.L., con sede in Via Nazionale n. 33, 87016 - Morano Calabro (CS) - Codice Fiscale e Partita IVA 03476070788; e-mail: corestsrll@libero.it - PEC: corestmorano@pec.it; iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza, 03476070788, R.E.A. numero CS-237885, la quale interviene in questo atto, non in proprio, ma in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI., costituita con la Ditta Individuale Domenico Fiorillo, con sede in Vibo Valentia - Frazione Piscopio (VV), Via Mesima, Contrada Barone SNC - C.F. FRLDNC74A21F537R - P. IVA 02390600795 - email mimmospada74@gmail.com - Pec domenico.fiorillo74@pec.it - iscritta presso il Registro delle Imprese di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia - Partita IVA numero 02390600795, R.E.A. numero VV - 155339 (impresa mandante).

Giusto raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, autenticato nelle firme dalla dott.ssa Ilaria Perrotta, Notaio in Castrovillari (CS), in data 18 settembre 2023, Rep. n. 4.715 - Raccolta n. 2.955, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza (CS), in data 18 settembre 2023, al n.16878, Serie 1T, che si trova depositato agli atti di questo Ente.

Il Raggruppamento, così costituito, viene di seguito per brevità denominato anche "Appaltatore".






Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 08 settembre 2017, si è preso atto del Regolamento di Funzionamento della Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di Committenza, adeguato al nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Convenzione sottoscritta in data 25 ottobre 2008 e del comma 4 lett. c) dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione dirigenziale n.1143 del 27/06/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Vibo Valentia - Le Vene - Zona 30 Borgo Futuro - Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'Acqua", per l'importo di € 935.000,00 (euro novecentotrentacinquemila/00), redatto dal RTP Ing. Guerrisi Sandro, con sede in San Giorgio Morgeto (RC), C.F. GRRSDR73D02G791Q e P.IVA 02054960808, (capogruppo mandatario) - Arch. Tripodi Salvatore, con sede in Via Roma n. 6, Melicucco (RC), C.F. TRPSVT52L25F106F e P.IVA 00353260805, (mandante) - Geom. Rovere Giuseppe, con sede in Via Pablo Picasso n.19, Cinquefrondi (RC), (mandante) - Ing. Carbone Carla, con sede in Viale Italia n.4 2, Polistena (RC), C.F. CRBCRL96L58H224R e P.IVA 03199320809, (mandante e g.p.);

- che con determinazione dirigenziale n. 1145 de 27/06/2023 si è stabilito:

1) di indire una gara d'appalto nella forma della procedura aperta per l'affidamento dei lavori afferenti l'intervento anzidetto;




2) di delegare la SUA provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema di bando, e tutti gli atti riportati all'art. 2 del Regolamento SUA;

- che con determinazione n. 936 del 27/06/2023, adottata dal Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia, si concordava di appaltare l'intervento suddetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dell'importo complessivo pari ad € 714.502,83 (euro settecentoquattordicimilacinquecentodue/83) oltre IVA, di cui € 694.150,33 (euro seicentonovantaquattromilacentocinquanta/33), per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 20.352,50 (euro ventimilatrecentocinquanta/50) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.36, comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione dirigenziale del Comune di Vibo Valentia n. 1562 del 17/08/2023 (n. 534/2023 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile), si stabiliva tra l'altro:

1) di approvare i verbali gara a procedura aperta n.1 del 21/07/2023 e n.2 del 17/08/2023 relativi alla proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Vibo Valentia - Le Vene - Zona 30 Borgo Futuro – Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'Acqua" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU, dai quali si evince che la migliore offerta è stata presentata dall'ATI Co.Rest. Srl (capogruppo), con sede in Via Nazionale 33,



Morano Calabro (CS) - P.Iva 03476070788 e dalla ditta Domenico Fiorillo (mandante), con sede in Via Mesima - Vibo Valentia – frazione Piscopio - P.Iva 02390600795;


2) di prendere atto dell'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. posseduti dalle imprese sopra indicate;

3) di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori suddetti all'Appaltatore, per l'importo offerto di € 465.004,37 (euro quattrocentosessantacinquemila quattro/37) oltre € 20.352,50 (euro ventimilatrecentocinquantadue/50) per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 33,011%, per complessivi € 533.892,56 (euro cinquecentotrentatremilaottocentonovanta due/56);

- che alla spesa complessiva per l'esecuzione dell'appalto, si può far fronte con i fondi PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - di cui alla Missione 1 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 200150 Bilancio 2023;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i propri costi della manodopera ammontano ad € 129.601,48 (euro centoventinovemilaseicentouno/48) ed i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad € 1.127,40 (euro millecento ventisette/40)

- che il Settore 5, con la determina citata, ha accertato che, a carico dell'ATI, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica



Amministrazione;

- che su richiesta della SUA provinciale, prot. n. 80232, del 27 luglio 2023, la Prefettura di Cosenza (CS) comunicava, in data 27 luglio 2023, che, a carico della ditta CO.REST. SRL e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., non risultano sussistere le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che su richiesta della SUA provinciale prot. n. 33911 del 27 luglio 2023, la Prefettura di Vibo Valentia comunicava, in data 27 luglio 2023, che, nei confronti della ditta Fiorillo Domenico e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., non risultano sussistere le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL 39582132, regolare certificato DURC relativo all'impresa Co.Rest. Srl, valido sino al 09 novembre 2023;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL 39515235, regolare certificato DURC relativo all'impresa Fiorillo Domenico, valido sino al 07 novembre 2023;

- che le imprese che costituiscono l'ATI hanno dichiarato di non essere assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente



allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Computo Metrico Estimativo, l'Elenco Prezzi Unitari e il Cronoprogramma, nonché ogni altra prestazione, per quanto non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, le imprese citate in premessa hanno reso la dichiarazione secondo cui le società non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.




ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2022-2024, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29 aprile 2022 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dell'appalto **dei lavori denominati "Vibo Valentia - Le Vene - Zona 30 Borgo Futuro – Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'Acqua" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU –**

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza



della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi € 485.356,87 oltre IVA di legge, così suddiviso:

€ 465.004,37 (euro quattrocentosessantacinquemilaquattro/37) per lavori al netto del ribasso offerto del 33,011%;

€ 20.352,50 (euro ventimilatrecentocinquantadue/50) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.


ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari.

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti; in caso di violazione, si procederà alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E47H21002410001 ed il codice CIG 99276869A6 assegnati all'intervento.



ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche che l'Appaltatore indicherà, di volta in volta, sulle fatture presentate.

La sig.ra Mariassunta Falcone, Legale Rappresentante dell'impresa Co.Rest. S.r.l. (impresa mandataria capogruppo dell'ATI), coordinatore dei rapporti finanziari con il Comune, provvederà ad incassare, sul conto dedicato per come comunicato, le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerando l'Ente appaltante da ogni eventuale dissidio che dovesse sorgere tra le imprese associate, in merito alle loro spettanze.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n.1143 del 27/06/2023, composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

ELENCO ELABORATI

ED.1 - RELAZIONE TECNICA GENERALE

ED.2 - QUADRO ECONOMICO GENERALE


ED.3 - RELAZIONE CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

ED.4 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTITECNICI

ED.5 - RELAZIONI SPECIALISTICHE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI

ED.6 - RELAZIONI PER IL PRINCIPIO DNSH

IT.1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE



IT.2 - PLANIMETRIE GENERALI DI PROGETTO

IT.3 - STRALCIO PSC e REU

IT.4 - RILIEVI PLANOALTIMETRICI

SF.1- STATO DI FATTO-PIAZZALE CHIESA SAN NICOLA

SF.2- STATO DI FATTO-PIAZZALE CHIESA MADONNA IMMACOLATA

SF.3- STATO DI FATTO-PIAZZALE CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE

SF.4- STATO DI FATTO-PIAZZALE GIARDINO DELL'ACQUA

PA.1- STATO DI PROGETTO-PIAZZALE CHIESA SAN NICOLA

PA.2- STATO DI PROGETTO -PIAZZALE CHIESA MADONNA IMMACOLATA

PA.3- STATO DI PROGETTO -PIAZZALE CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE

PA.4- STATO DI PROGETTO -PIAZZALE GIARDINO DELL'ACQUA

1.EPU - ELENCO PREZZI UNITARI

2.AdP - ANALISI DEI PREZZI

3.CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.CMdO - COSTO della MANODOPERA

5.SCdS - STIMA COSTI PER LA SICUREZZA

6.SCdS - ELENCO PREZZI COSTI PER LA SICUREZZA

7.CdO - CORPI D'OPERA E CATEGORIE LAVORI

8.PSC - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

9.LdC - LAYOUT DI CANTIERE


10.CPL - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

11.CSdA - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

12.CGdA - CAPITOLATO generale DI APPALTO

13.PdM - PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

14.SCdA - SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO



[Handwritten signatures]



15.CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI - D.M. 23.06.2022

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati e rimarranno depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.





L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Disposizioni Specifiche PNRR.

1. L'Appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere ed a opera ultimata una targa fissa con la dicitura "*Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M5 C2 I2.1*" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Vibo Valentia. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori).

2. L'Appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno



ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come risultante dalla relazione sul rispetto dei principi DNSH;

3. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art.47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ad assicurare all'occupazione giovanile una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
4. L'Appaltatore dichiara di essere in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

ARTICOLO 10: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **210** giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 (art.14 del CSA).

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,60 per mille dell'importo contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di recesso del contratto.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal Cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 11: Anticipazione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo, ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori erogherà all'Appaltatore, su specifica richiesta di quest'ultimo, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prevista dal medesimo comma.

L'anticipazione è recuperata mediante trattenuta sull'importo dei certificati di pagamento emessi.



Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 12: Pagamenti.

I pagamenti verranno erogati a stati di avanzamento così come previsto nel capitolato speciale di appalto. Il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia.

L'Impresa aggiudicataria è consapevole ed accetta che i pagamenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura, e solo previo avvenuto trasferimento ed accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

L'Appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, le seguenti




informazioni: Titolo del progetto, Indicazione “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU –Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2.1- Rigenerazione Urbana”, Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce, Numero della fattura, Data di fatturazione, Estremi identificativi dell’intestatario, Importo (con imponibile distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge), Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata, CUP del progetto, CIG della gara, Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

ARTICOLO 13: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell’esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;





- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto;
- o) SUB-AFFIDAMENTO (O SUB-CONTRATTO) di lavoro, servizi e forniture, non preventivamente comunicate alla Stazione Appaltante ed i cui operatori economici rientrano nelle condizioni di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 14: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.





Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 15: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 16: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di € 111.685,47 (euro centoundicimila seicentottantacinque/47), a mezzo polizza fidejussoria n. A1409230210334, rilasciata, in San Benedetto del Tronto (AP), in data 14 settembre 2023, dalla compagnia "Commerfidi Soc. Coop."

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Impresa ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n.



50/2016 e s.m.i., perché in possesso dell'Attestazione di qualificazione, prevista dalla normativa ed in corso di validità.

ARTICOLO 17: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

L'Appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa n. G410280448 rilasciata da AXA Assicurazioni SpA in data 26/09/2023, di cui all'art. 117, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila), al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

ARTICOLO 18: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 19: Subappalto.



L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. 2022-2024 del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29 aprile 2022 e dei suoi allegati.

Il subappaltatore ha gli stessi obblighi dell'Appaltatore anche in merito alle "Disposizioni Specifiche PNRR" di cui all'art.9.

ARTICOLO 20: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli




in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni. A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,



previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 21: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.



Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa subappaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 22: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale dell'impresa capogruppo, sita in Locri (RC), Via Don Vittorio 6 – mail: impresacongiusta@libero.it - pec:



impresacongiusta@pec.it - Tel. 0964.29606 -

ARTICOLO 23: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 24: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.


ARTICOLO 25: Patto di integrità e Protocollo d'Intesa.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

Le parti danno atto altresì della vigenza del Protocollo d'intesa, stipulato, in data 16/05/2022, tra il Comune di Vibo Valentia e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.

ARTICOLO 26: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con Determinazione dirigenziale n.1143 del 27/06/2023. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le



norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

Si applica la disciplina normativa prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, in forza della disposizione transitoria dell'art. 226, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, che prevede la non applicazione di tale Decreto per le procedure e i contratti già in essere alla data di entrata in vigore dello stesso, rendendo perciò applicabile alla fattispecie, la disciplina previgente a tale data.

ARTICOLO 27: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 24 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Ing. Claudio Le Piane**



- L'APPALTATORE: **Dott.ssa Mariassunta Falcone, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:



- gli artt. dall'uno al ventisette del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;

- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Ing. Claudio Le Piane**

Claudio Le Piane

- L'APPALTATORE: **Dott.ssa Mariassunta Falcone, nella qualità**

Mariassunta Falcone
Co. Rest. Srl
L'Amministratore Unico
Falcone Mariassunta

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

